SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 266

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 14 novembre 1990 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 novembre 1990, n. 325.

Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico.

Art. 2.

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed è attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1297):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 30 settembre 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 12 ottobre 1988, 19 gennaio 1989, 23 novembre 1989, 14 dicembre 1989 e approvato il 16 maggio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4834):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 12 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione l'11, 26 luglio 1990; 4 ottobre 1990 e approvato il 25 ottobre 1990.

90G0377

DECRETO-LEGGE 13 novembre 1990, n. 326.

Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare congrui mezzi di copertura finanziaria agli oneri contrattuali conseguenti agli accordi per il triennio 1988-1990 per il personale del Servizio sanitario nazionale e per quello del comparto della ricerca e sperimentazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni-enti locali

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto del Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le disponibilità

dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono così integrati:

a) lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario;

b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 3, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi. Lo Stato concorre al parziale finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990 per l'importo indicato dal decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del suddetto comparto per il triennio medesimo. L'onere relativo è coperto a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi e deve essere contenuto nell'ambito delle disponibilità del predetto capitolo 6868.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito ed erogato ai vari enti dal Ministero del tesoro in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

3. Per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro la copertura degli oneri contrattuali 1988-1990 è integralmente posta a carico del predetto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0378

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 novembre 1990, n. 327.

Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, per l'annotazione e l'anticipazione delle spese relative al procedimento nonché per il recupero di tali somme.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 217, concernente l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e, in particolare l'art. 17 il quale prevede che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono adottate norme regolamentari al fine di determinare le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati all'art. 12, comma 1, della stessa legge e per il recupero delle medesime e delle spese di cui al precedente art. 4, nei casi in cui sia previsto;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione fatta al Présidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 8/3565/46 varie 90 del 7 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La prenotazione a debito delle imposte, delle tasse, dei diritti d'ogni specie o natura, delle spese, delle indennità, degli onorari e dei compensi, anticipati dallo Stato, nonché il loro recupero, previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono eseguiti a norma e per gli effetti delle disposizioni vigenti di cui al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, ed al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, rispettivamente per i procedimenti penali e per i procedimenti civili.

Art. 2.

1. I compensi spettanti al difensore dell'imputato minorenne nominato ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed al difensore ed ai consulenti indicati nel comma 1 dell'art. 12 della legge stessa sono corrisposti mediante ordinativi di pagamento emessi dal dirigente di cancelleria in favore dei soggetti medesimi, previa iscrizione del provvedimento definitivo di liquidazione del giudice competente al registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale modello 12.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 454 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

1. Il recupero delle somme prenotate a debito ai sensi del precedente art. 1, nei casi in cui sia previsto, ha luogo nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti ai campioni penale e civile.

2. Nelle ipotesi di cessazione degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 4, commi 3 e 4, della citata legge n. 217/1990, sono recuperate in favore dell'erario ed in danno dell'interessato le somme eventualmente prenotate a debito successivamente alla nomina del secondo difensore di fiducia o alla non autorizzata sostituzione del difensore.

3. Nelle ipotesi di modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dall'art. 11 della citata legge n. 217/1990, sono recuperate in favore dell'erario ed in danno dell'interessato le somme eventualmente prenotate a debito successivamente alla scadenza del termine fissato per la comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge ovvero alla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente.

4. Nelle ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate in favore dell'erario ed in danno dell'interessato tutte le somme prenotate a debito nel corso del procedimento.

Art. 4.

1. Nei casi indicati nell'art. 14 della citata legge n. 217/1990 le somme prenotate a debito ai sensi del precedente art. 1 sono recuperate, secondo la vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti a campione, nei confronti dei soggetti individuati nella sentenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 1990

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1990
Registro n. 59 Giustizia, foglio n. 171

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge n. 217/1990 è il seguente: «1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità».

— Il testo dell'art. 4 della medesima legge n. 217/1990 è il seguente:

«Art. 4 *(Effetti dell'ammissione al patrocinio)*. — 1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera *c)*;

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.

2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il R.D. n. 2701/1865 approva la tariffa in materia penale.

— Il R.D. n. 2700/1865 approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 217/1990 è il seguente: «5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3».

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 217/1990 si vedano le note alle premesse.

— Il testo vigente degli articoli 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 e 463 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 454. — Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie, civili o militari, sulle note delle spese conforme alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore.

Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale.

Però le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni.

Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi provvisti con aperture di credito.

Art. 455. — I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni.

Art. 456. — La responsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di giustizia da essi eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del regolamento approvato col R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103.

Art. 457. — I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita, esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, ne fanno il pagamento contro quietanza dei creditori data nel modo prescritto dall'art. 421 apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423.

Ove rilevino irregolarità negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti.

Se questi persistono nell'ordine emanato i suddetti agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da cui dipendono, la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini degli articoli 147 e 165 del D.L. 23 dicembre 1865, n. 2701.

Art. 458. — I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita sono solidalmente responsabili con i funzionari giudiziari, quando abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal presente regolamento generale, o dalle discipline e dai regolamenti speciali sopra questa materia.

Art. 459. — Appena eseguito il pagamento, i procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti.

Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa per competenza e per residui.

Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare, invece la descrizione degli ordini può essere sommaria.

Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla rispettiva direzione compartimentale, la quale provvede come ai precedenti commi.

Tanto i contabili finanziari quanto le direzioni compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze le note suindicate coi relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini furono estinti.

Art. 460. — Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarità nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi la registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali.

L'ordine di rimborso è compreso nella fattura del più prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni.

Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, è trattenuto dalle intendenze.

Art. 461. — Le sezioni della tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo precedente, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.

Art. 462. — Le intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente per ciascun agente ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun mese ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, i prospetti medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese.

Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

Art. 463. — La Corte dei conti procede, anche saltuariamente, alla verificazione e revisione dei suaccennati prospetti mensili ed ove abbia da fare osservazioni, le comunica alla ragioneria. Avute le risposte e gli schiarimenti delibera definitivamente».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 217/1990 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11 della medesima legge n. 217/1990 è il seguente:

«Art. 11 (*Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione*). — La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'art. 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della ripetuta legge n. 217/1990 è il seguente:

«L'istanza prevista dall'art. 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

(*omissis*);

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 217/1990 è il seguente:

«Art. 14 (*Pagamento delle spese in favore dello Stato*). — 1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge».

90G0372

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 1990.

Elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 4, 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Visti i propri decreti 15 agosto 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1988) e 6 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1988), concernenti gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, con successive integrazioni;

Viste le comunicazioni aggiornate, successivamente trasmesse dalle regioni interessate, riguardo a variazioni disposte o ad ulteriori autorizzazioni in materia rilasciate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 192/1977;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli elenchi ufficiali per il 1990-1991, salvo aggiornamento, degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, con i relativi numeri di registrazione e denominazioni sociali che ne consentono l'identificazione, di cui, rispettivamente, agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli esercizi nei quali vengono comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o la somministrazione da impianti inclusi nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi.

Art. 3.

I decreti ministeriali 15 dicembre 1987 e 6 dicembre 1988, concernenti gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, con relative integrazioni, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

ALLEGATO *A*

STABILIMENTI DI DEPURAZIONE

REGIONE ABRUZZO

C.I.M.A.R. - Giulianova Lido (Teramo)
Lungomare Spalato n. 17 - *n. registrazione* **1/1**

REGIONE CAMPANIA

I.R.S.V.E.M. S.r.l. - Bacoli, località Baia (Napoli)
Via Lucullo n. 43 - *n. registrazione* **2/1**

Damiano S.p.a. - Torre Annunziata (Napoli)
Via Marconi - *n. registrazione* **2/2**

Co.Mi.Sta - Castellammare di Stabia (Napoli)
Via De Gasperi n. 221 - *n. registrazione* **2/3**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Consorzio pescatori di Goro - Goro (Ferrara)
Via dell'Industria n. 18 - *n. registrazione* **3/2**

Cooperativa Casa del Pescatore Soc. coop. a r.l. - Cattolica (Forlì)
Via A. Costa n. 63 - *n. registrazione* **3/3**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.I.D.A.M. - Duino Aurisina (Trieste)
n. registrazione **4/1/D**

Marina e maricolture alto Adriatico S.p.a. - Monfalcone (Gorizia)
Via Timavo - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/1/ID**

REGIONE LAZIO

Salvatore e Francesco Illiano - Gaeta (Latina)
Lungomare Caboto n. 17 - *n. registrazione* **5/4**

Vanno Giovanna Maria - Terracina (Latina)
Via Appia km 102.700 - *n. registrazione* **5/5**

REGIONE LIGURIA

Cooperativa mitilicoltori associati - Lerici (La Spezia)
Località S. Teresa di Lerici - *n. registrazione* **6/1**

REGIONE MARCHE

Maroni F.lli S.r.l. - Pedaso (Ascoli Piceno)
Via Rossini n. 41-43 - *n. registrazione* **7/1**

Ratta Francesco - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Vasco de Gama n. 22 - *n. registrazione* **7/19**

Cluana Di Gentile e C. S.n.c. - Civitanova Marche (Macerata)
Via Leonardo da Vinci n. 11/13 - *n. registrazione* **7/3**

Coomarpesca S.r.l. - Fano (Pesaro)
Lungomare Mediterraneo n. 2 - *n. registrazione* **7/26**

Mitilmar Sambenedettese S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Pigafetta S.n.c. - *n. registrazione* **7/28**

Italfish S.r.l. - Porto San Giorgio (Ascoli Piceno)
Via A. Costa n. 4 - *n. registrazione* **7/38**

REGIONE MOLISE

D'Abramo Nicola - Termoli (Campobasso)
Versante sud del molo sud del porto - *n. registrazione* **13/1**

REGIONE PUGLIA

Gigante S.r.l. - Taranto
Viale Jonio - *n. registrazione* **8/1**

Jolly Mare S.n.c. - Torre S. Isidoro - Nardò (Lecce)
n. registrazione **8/2**

Torelli S.r.l. - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo n. 19 - *n. registrazione* **8/4**

Cooperativa «Stella Marina» S.r.l. - Taranto
Viale Jonio - *n. registrazione* **8/10**

Mitiladriatica S.r.l. - S. Spirito (Bari)
Lungomare C. Colombo n. 4/G - *n. registrazione* **8/11**

Verde Angela - Bisceglie, località Salnitro (Bari)
Via della Libertà n. 12 - *n. registrazione* **8/12**

Cacucciolo e Figli S.r.l. - Bari, località S. Giorgio
Via detta della Marina n. 25 - *n. registrazione* **8/15**

A. De Simone - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **8/18**

Salcomar S.C. a r.l. - Manfredonia (Foggia)
s.s. n. 159 delle Saline km 13.219 - *n. registrazione* **8/19**

Curci Sebastiano - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo n. 21 - *n. registrazione* **8/20**

Cooperativa Ittimar Basso Adriatico - Savelletri di Fasano (Brindisi)
Via Appia n. 10/12 - *n. registrazione* **8/24**

Compagnia S. Maria di Leone Domenico e C. - Barletta (Bari)
Contrada Ariscianne - *n. registrazione* **8/25**

Carone Bartolomeo - Polignano a Mare (Bari)
Località «Cala Fetente» - n. registrazione **8/27**

D'Amore Pasquale - Ischitella (Foggia)
Località «Porto della Barca» - *n. registrazione* **8/28**

Cacucciolo Francesco - Bari, località S. Giorgio
Via detta della Marina n. 31 - *n. registrazione* **8/35**

REGIONE SARDEGNA

Tecnomar - Olbia - Cala Saccaia (Sassari)
n. registrazione **9/1**

Martucci Broccia - località Calafighera (Cagliari)
n. registrazione **9/3**

Società cooperativa Sacim & Cimo - Olbia, località Sa Marinedda (Sassari)
n. registrazione **9/5**

Cooperativa Pescatori Arborea - Arborea (Cagliari)
Località Corru Mannu - *n. registrazione* **9/4**

Bigi S.r.l. - Olbia (Sassari)
Località «Cala Saccaia» - *n. registrazione* **9/6**

REGIONE TOSCANA

Comune di Livorno - Livorno
Piazzale Mascagni - *n. registrazione* **11/1 SD/13**

REGIONE VENETO

C.A.M. «Conservificio allevatori molluschi» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/1-d/32**

C.L.A.M. «Coop. lagunare allevatori molluschi» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Località Saloni n. 60 - *n. registrazione* **12/2-d/32**

C.R.A.M.E. «Coop. raccolta allevamento molluschi eduli» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Isola Cantieri n. 29 - *n. registrazione* **12/3-d/32**

Ballarin Germano - Venezia-S. Pietro in Volta
Via Murazzi n. 1 - *n. registrazione* **12/4-d/16 Venezia 1**

Mitilpesca S.r.l. - Venezia, fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/5-d/16 Venezia 2**

Ghezzo Giovanni e C. S.n.c. - Venezia, fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/6-d/16 Venezia 3**

Boscolo Sante Soc. coop. a r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/7-d/32-4**

Consorzio cooperative pescatori Polesine - Porto Tolle (Rovigo)
Frazione Scardovari - *n. registrazione* **12/10-d/31-1**

S.P.A.M. S.d.f. (Società produttori allevatori molluschi) - Venezia, fraz. Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/8-d/16-4**

Cooperativa Camel - Venezia-S. Pietro in Volta. S. Stefano di Portosecco
Strada comunale Laguna Venezia - *n. registrazione* **12/9-d/16-5**

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

REGIONE ABRUZZO

Vasto Pesca S.r.l. - Vasto (Chieti)
Contrada Punta Penna - Zona industriale - *n. registrazione* **1/1**

M.C.M. Marchetti e Canale - Casalbordino (Chieti)
Via Lungomare - *n. registrazione* **1/2**

C.I.M.A.R. - Giulianova (Teramo)
Via Spalato n. 17 - *n. registrazione* **1/3**

Alimpesca - Giulianova (Teramo)
Via Amalfi n. 44 - *n. registrazione* **1/4**

Cerasoli Orlando - Ortona (Chieti)
Via Don Bosco n. 38 - *n. registrazione* **1/6**

Malatesta Alfredo - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/7**

D'Incecco Giuseppe - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/8**

Marinelli Aldo - Pescara
Via Forca di Penne n. 20 - *n. registrazione* **1/9**

Di Giulio Pio - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/10**

Veri Ernesto - Rocca S. Giovanni (Chieti)
Contrada Valle Vo - *n. registrazione* **1/11**

Di Pietropaolo Mario - Montesilvano (Pescara)
Via Piemonte n. 38 - *n. registrazione* **1/13**

Scordella Bruno e Cipollone Luana - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/14**

La Selva Mario - Pescara
Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/15**

S.I.C.I. Notaresco - Teramo
Contrada Pianura Vomano Not. - *n. registrazione* **1/16**

Capriotti Desolina - Alba Adriatica (Teramo)
Via Bafile n. 70 - *n. registrazione* **1/17**

Cooperativa rosetana pescatori - Roseto (Teramo)
Via Mincio n. 75 - *n. registrazione* **1/18**

Orlandi Aldo - Ortona (Chieti)
Via G. Bernabeo n. 16/24 - *n. registrazione* **1/19**

Sadimar S.n.c. - Martinsicuro (Teramo)
Località Villa Rosa s.s. n. 16 km 396 - *n. registrazione* **1/22**

Stante Alessandro - Torino di Sangro (Chieti)
Contrada Saletti n. 120 - *n. registrazione* **1/24**

Nuova Silvi Pesca S.r.l. - Silvi Marina (Teramo)
Via Roma n. 138 - *n. registrazione* **1/23**

REGIONE CAMPANIA

I.R.S.V.E.M. S.r.l. - Bacoli, località Baia (Napoli)
Via Lucullo n. 43 - *n. registrazione* **2/1**

Damiano S.p.a. - Torre Annunziata (Napoli)
Via Marconi - *n. registrazione* **2/2**

Co.Mi.Sta - Castellammare di Stabia (Napoli)
Via De Gasperi n. 221 - *n. registrazione* **2/3**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tarantino Salvatore S.r.l. - Marina di Ravenna (Ravenna)
Via Natale Zen n. 3 - *n. registrazione* **3/1**

Coop. Pescatori «Biagio Crociati» - Marina di Ravenna (Ravenna)
Via Natale Zen n. 2 - *n. registrazione* **3/2**

Geladria - Cesenatico (Forlì)
Via Magrini n. 21 - *n. registrazione* **3/6**

Mercato ittico - Cesenatico (Forlì)
Via Matteucci - *n. registrazione* **3/7**

Produttori piccola pesca - Bellaria-Igea Marina (Forlì)
Via Rubicone - *n. registrazione* **3/8**

F.lli Stacchini - Bellaria-Igea Marina (Forlì)
Via Marconi n. 1 - *n. registrazione* **3/9**

Coop. Lavoratori del mare - Rimini (Forlì)
Via Laurini n. 4 - *n. registrazione* **3/11**

Centro raccolta comunale - Riccione (Forlì)
Via D'Annunzio n. 1 - *n. registrazione* **3/12**

Cooperativa casa del pescatore Soc. coop. a r.l. - Cattolica (Forlì)
Via A. Costa n. 63 - *n. registrazione* **3/13**

F.lli Baldini Morciano di Romagna (Forlì)
Via Macello - *n. registrazione* **3/14**

F.lli Marchionni - Cattolica (Forlì)
Via del Porto - *n. registrazione* **3/15**

Tonini Massimiliano - Cattolica (Forlì)
Via del Porto n. 8 - *n. registrazione* **3/16**

Adria Pesca S.n.c. - Cattolica (Forlì)
Via Costa n. 70 - *n. registrazione* **3/17**

Greco Placido - Cattolica (Forlì)
Via Lungo Tavollo n. 18 - *n. registrazione* **3/18**

Consorzio pescatori di Goro - Goro (Ferrara)
Via dell'Industria n. 18 - *n. registrazione* **3/19**

Centro raccolta m.e.l. di Morri William - Rimini (Forlì)
Via Flaminia n. 22/B - *n. registrazione* **3/20**

Calderoni Antonio - Rimini (Forlì)
Via Sinistra del Porto n. 170 - *n. registrazione* **3/21**

Amati Riccione S.p.a. - Coriano (Forlì)
Via Colombarina n. 121/b - *n. registrazione* **3/22**

Tagliati Pasquale, Daniele e Celestino - Gorino di Goro (Ferrara)
Via Gorino, 219 - *n. registrazione* **3/23**

Tebaldi Angelo e C. S.d.f. - Cattolica (Forlì)
Via Andrea Costa n. 68 - *n. registrazione* **3/26**

Cooperativa sub pesca - Marina di Ravenna (Ravenna)
Via Natale Zen n. 24-26 - *n. registrazione* **3/27**

S.A.S. Verace di Persanti Dante - Porto Garibaldi (Ferrara)
Via Villa Glori - *n. registrazione* **3/28**

Soc. Conisub - Marina di Ravenna (Ravenna)
Via Molo Dalmazia n. 41 - *n. registrazione* **3/29**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.I.D.A.M. - Duino Aurisina (Trieste)
Villaggio del Pescatore - *n. registrazione* **4/1/C**

Marina e maricolture alto Adriatico S.p.a. - Monfalcone (Gorizia)
Via Timavo - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/1 C.R.**

Cooperativa pescatori di Grado S.c.r.l. - Grado (Gorizia)
Riva Bersaglieri n. 26 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/2 C.R.**

Ambria pesca - Grado (Gorizia)
Via Luigi Rizzo n. 14 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/4 C.R.**

C.T.O. Compagnia triestina ostricoltura S.p.a. - Grado (Gorizia)
Via Luigi Rizzo n. 11/12 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/11 C.R.**

Cooperativa pescatori di Lignano S.r.l. - Lignano Sabbiadoro (Udine)
n. registrazione **4/U.S.L.8/1 C.R.**

Cooperativa pescatori «San Vito» - Marano Lagunare (Udine)
n. registrazione **4/U.S.L.8/2 C.R.**

Miniussi Lucia - Grado (Gorizia)
Riva Dandolo n. 26 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/8 C.R.**

Spizzo Alessandro - Grado (Gorizia)
Via S. Pietro D'Orio n. 36 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/6 C.R.**

Cooperativa maricoltori Alto Adriatico S.r.l. - Duino Aurisina (Trieste)
Villaggio del Pescatore - *n. registrazione* **4/U.S.L.1/1 C.R.**

I.F.A.P.I. S.r.l. Import Export - Duino Aurisina (Trieste)
Villaggio del Pescatore - *n. registrazione* **4/U.S.L.1/2 C.R.**

Falcomer Benito e C. - San Giorgio di Nogaro (Udine)
Via A. Volta n. 1 - *n. registrazione* **4/U.S.L.8/3 C.R.**

REGIONE LAZIO

Salvatore e Francesco Illiano - Gaeta (Latina)
Lungomare Caboto n. 17 - *n. registrazione* **5/3**

Vanno Giovanna Maria - Terracina (Latina)
Via Appia km 102,700 - *n. registrazione* **5/6**

Coop. Pia unione pescatori - Torvaianica di Pomezia (Roma)
Via Odessa n. 5 - *n. registrazione* **5/9**

De Santis Sandro - Civitavecchia (Roma)
Via Duca del Mare n. 12/14 - *n. registrazione* **5/12**

Nannetti Antonio - Ostia Lido (Roma)
Via Borghetto dei Pescatori n. 19 - *n. registrazione* **5/15**

Longo Anna Maria - Fiumicino (Roma)
Via Settepagi n. 47 - *n. registrazione* **5/16**

Co.Pe.S. S.r.l. - Nettuno (Roma)
Via G. Matteotti - *n. registrazione* **5/17**

Europesca S.r.l. - Terracina (Latina)
Lungomare Matteotti n. 3 - *n. registrazione* **5/18**

D'Andrassi prodotti ittici S.a.s. - Anzio (Roma)
Via Porto Neroniano n. 27 - *n. registrazione* **5/19**

Vela de mar - Roma
Via Francesco Negri n. 67-69 - *n. registrazione* **5/20**

Mare verde S.n.c. - Fiumicino (Roma)
Via Anco Marzio n. 126 - *n. registrazione* **5/21**

Marittica S.r.l. - Fiumicino (Roma)
Via dei Nocchieri n. 104/B - *n. registrazione* **5/22**

REGIONE LIGURIA

Coop. Mitilicoltori associati - Lerici (La Spezia)
Località S. Teresa - *n. registrazione 6/2*

Coop. Mitilicoltori spezzini - La Spezia
Via S. Bartolomeo n. 156 - *n. registrazione 6/3*

Panarelli Armando e C. - Fezzano - Portovenere (La Spezia)
Via Artiglié n. 4 - *n. registrazione 6/4*

Caramelli Bice - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via C. Battisti n. 51 - *n. registrazione 6/5*

Papocchia Domenico e C. S.a.s. - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via Lungomare n. 7 - *n. registrazione 6/6*

Rosini Maria e Bello Tiziana S.n.c. - Portovenere (La Spezia)
Via Cappellini n. 52 - *n. registrazione 6/7*

REGIONE MARCHE

Maroni F.lli S.r.l. - Pedaso (Ascoli Piceno)
Via Rossini - *n. registrazione 7/1*

Coop. Pescatori di vongole - Cupra Marittima (Ascoli Piceno)
Via S. Silvestro - *n. registrazione 7/2*

Cluana - Civitanova Marche (Macerata)
Via Leonardo da Vinci n. 11/13 - *n. registrazione 7/3*

Rettaroli Franco - Montemarciano (Ancona)
Via Molinello - *n. registrazione 7/4*

Scancella Lino e F.lli Mascaretti - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Mercato ittico - *n. registrazione 7/5*

Ratta Francesco - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Vasco de Gama n. 22 - *n. registrazione 7/6*

Mancini Natale - Ancona
Mercato ittico - *n. registrazione 7/7*

Tenenti Bruno - Ancona
Piazza Due Mori - *n. registrazione 7/8*

Consorzio Itticoop - Ancona
Banchina da Chio n. 19/20 - *n. registrazione 7/9*

Dorica Pesca S.n.c. - Osimo (Ancona)
Via d'Ancona n. 36 - *n. registrazione 7/10*

Azurpesca - Mondolfo (Pesaro)
Frazione Marotta - *n. registrazione 7/11*

Coop. Piccola pesca F. Baldelli - Gabicce (Pesaro)
Viale della Vittoria - *n. registrazione 7/12*

Frattesi e Rossini - Senigallia (Ancona), frazione Marzocca
Via S. Remo n. 28 - *n. registrazione 7/13*

Sampaolesi Doriano - Senigallia (Ancona), frazione Marzocca
Via Adriatica sud n. 75 - *n. registrazione 7/14*

Coop. Lavoratori del mare - Senigallia (Ancona)
Via Segantini n. 21 - *n. registrazione 7/15*

Coop. Pescatori Portonovo Soc. coop. a r.l. - Ancona
Località Portonovo - *n. registrazione 7/16*

Cicerchia Giannina - Fano (Pesaro)
Via Lungomare Mediterraneo n. 2 - *n. registrazione 7/17*

Tinti Alfio - Mondolfo (Pesaro), frazione Marotta
Via XXVIII Settembre n. 10 - *n. registrazione 7/18*

F.lli Mancini - Ancona
Via Mattei n. 42 - *n. registrazione 7/20*

Co.Pe.Mo. - Ancona
Via Mattei n. 42 - *n. registrazione 7/21*

Bernardi e Silvagni - Pesaro, località Colombarone
Via Ferrata n. 55 - *n. registrazione 7/22*

Piangerelli Pasquale e C. - Porto Recanati (Macerata)
Via Annibal Caro n. 26 - *n. registrazione 7/23*

Travaglini Giorgio - Senigallia (Ancona)
Foro Annonario - *n. registrazione 7/24*

Emergenti Nedus - Ancona
Frazione Poggio n. 25 - *n. registrazione 7/25*

Bigmar S.r.l. - Ancona
Via E. Mattei n. 14 - *n. registrazione 7/27*

Mitilmar Sambenedettese S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Pigafetta - *n. registrazione 7/28*

Mercato ittico all'ingrosso - Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno)
n. registrazione 7/29

Ittica Fano S.a.s. di Rosato Athos e C. - Bellocchi di Fano (Pesaro)
Via Albertario n. 37 - *n. registrazione 7/30*

Coopesca S.r.l. - Ancona
Via Banchina da Ghio n. 20 - *n. registrazione 7/31*

Imparato Luigi - Porto Recanati (Macerata)
Via Sorcinelli n. 8 - *n. registrazione 7/32*

Im.Ex. Coop. Mare - Ancona
Via Ragnini n. 2 - *n. registrazione 7/33*

Marchionni Pesce S.n.c. - Senigallia (Ancona)
Via R. Sanzio n. 17 - *n. registrazione 7/34*

Ittingrosso di Pinesi Pietro e C. S.n.c. - Civitanova Marche (Macerata)
Via Vetreria, 14 - *n. registrazione 7/35*

F.lli Giuseppe e Massimiliano Gasperoni e C. S.n.c. - Ancona
Via Marconi n. 34 - *n. registrazione 7/36*

Ittica Goffi S.a.s. - Marina di Montemarciano (Ascoli Piceno)
Via Leopardi n. 3/A - *n. registrazione 7/37*

Italfish S.r.l. - Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno)
Via A. Costa n. 4 - *n. registrazione 7/38*

Il subaqueo S.n.c. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Mercato ittico all'ingrosso-box n. 1 - *n. registrazione 7/39*

Melella Lamberto - Ancona
Via Marconi n. 10/A - *n. registrazione 7/40*

Celani Titovezio - Fano (Pesaro)
Viale C. Pisacane n. 31 - *n. registrazione 7/41*

Lurian Pesca S.a.s. - Fano (Pesaro)
Via U. La Malfa n. 9 - *n. registrazione 7/43*

Bo.Ro.Mar - Ancona
Via XXIX Settembre n. 6 - *n. registrazione 7/44*

Feliziani Giuseppe - Cupra Marittima (Ascoli Piceno)
Via S. Silvestro n. 83 - *n. registrazione 7/45*

Carboni Silvia - Fano (Pesaro)
Strada nazionale Adriatica n. 89-91 - *n. registrazione 7/46*

REGIONE MOLISE

D'Abramo Nicola - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione 13/1*

Perfetto Nicola - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione 13/2*

Ladema mare S.n.c. di Lanzone Luciano & C. - Termoli (Campobasso)
Via del Porto n. 2 - *n. registrazione 13/3*

Rampa Pio - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione 13/4*

REGIONE PUGLIA

Camporeale S.r.l. - Margherita di Savoia (Foggia)
Zona Porto Canale - *n. registrazione 8/3*

Itticoltura meridionale S.r.l. - Lesina (Foggia)
Località Canella strada per T. Fortore - *n. registrazione 8/5*

Europesca Lesina S.n.c. - Lesina (Foggia)
Via Bivio Nazario, strada provinciale Poggio Imperiale - *n. registrazione 8/6*

D'Amore Pasquale - Ischitella (Foggia)
Località Porto della Barca - *n. registrazione 8/7*

Salcomar S.C. a r.l. - Manfredonia (Foggia)
s.s. n. 159 delle Saline km 13,219 - *n. registrazione 8/8*

Lagomare S.n.c. - Poggio Imperiale (Foggia)
Strada provinciale Lesina-Ripalta - *n. registrazione 8/9*

Estremare sud S.n.c. - Poggio Imperiale (Foggia)
Località La Comune - *n. registrazione* **8/13**

Mattei Salvatore - Lesina (Foggia)
Corso V. Emanuele n. 109 - *n. registrazione* **8/14**

La Salinara S.n.c. - Margherita di Savoia (Foggia)
Via C. Colombo n. 61 - *n. registrazione* **8/16**

Coccia Leonardo - Cagnano Varano (Foggia)
Località Capoiale - *n. registrazione* **8/17**

Lamonaca Vito - Margherita di Savoia (Foggia)
Via Porto Canale località Faro - *n. registrazione* **8/21**

Fratelli De Cristofaro S.n.c. - Manfredonia (Foggia)
Lungomare N. Sauro n. 16 - *n. registrazione* **8/23**

Jolly Mare S.n.c. - Torre S. Isidoro di Nardò (Lecce)
n. registrazione **8/26**

Trimigno Pasquale - Manfredonia (Foggia)
Via di Vagno n. 3 - *n. registrazione* **8/30**

Mitilgross di Riefolo Antonio e Camporeale Domenico S.n.c. - Barletta (Bari)
Piazza Marina n. 38 - *n. registrazione* **8/32**

Liucci S.r.l. - Barletta (Bari)
Piazza Marina n. 40 - *n. registrazione* **8/33**

Mare Vivo di Murgo Michele - Manfredonia (Foggia)
Via U. Foscolo n. 1 - *n. registrazione* **8/36**

REGIONE SARDEGNA

Coop. Pescatori Arborea - Arborea (Cagliari)
Località Corru Mannu - *n. registrazione* **9/1**

Alfio e Sergio Deiana - Olbia (Sassari)
n. registrazione **9/2**

Asara Nicolino - Olbia (Sassari)
Via Matilde Serao n. 7 - *n. registrazione* **9/4**

Pescheria Azzurra S.n.c. - Olbia (Sassari)
Via Ogliastra n. 15 *n. registrazione* **9/5**

REGIONE SICILIA

Fazio Angelo - Palermo
Lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **10/1**

Pellizzeri Giuseppe - Siracusa
Contrada Isola Maddalena - *n. registrazione* **10/2**

S.A.C.O.M. S.r.l. di Arena Antonio - Messina - Villaggio Torrefaro
Contrada Pantanello - *n. registrazione* **10/4**

REGIONE TOSCANA

General Ittica S.n.c. di Vanda Nannipieri - Livorno
Via del Seminario n. 3 - *n. registrazione* **11/2 CR/13**

REGIONE VENETO

Boscolo Sante Soc. Coop. a r.l. - Chioggia (Venezia)
Via Saloni - *n. registrazione* **12/1 - cr/32-1**

C.R.A.M.E. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Isola Cantieri n. 29 - *n. registrazione* **12/2 - cr/32-2**

C.A.M. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/3 - cr/32-3**

C.L.A.M. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via Saloni n. 60 - *n. registrazione* **12/4 - cr/32-4**

Soc. coop. a r.l. «Coopesca» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/5 - cr/32-5**

Soc. coop. a r.l. «Nuova Socialpesca» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/6 - cr/32-6**

Coop. S.r.l. «A. Ravagnan» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/7 - cr/32-7**

Coop. S.r.l. «Liberpesca» - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/8 - cr/32-8**

Ranzato Varisco Giovanni S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/9 - cr/32-9**

Panin Agostina - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico *n. registrazione* **12/10 - cr/32-10**

Cooperativa Coalpesca S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/11 - cr/32-11**

Consorzio peschereccio di Caorle - Caorle (Venezia)
Fondamenta della Pescheria n. 18 - *n. registrazione* **12/12 - cr/14-1**

Ghezzo Giovanni e C. S.n.c. - Venezia, frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/13 - cr/16-1**

Mitilpesca S.r.l. - Venezia, frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/14 - cr/16-2**

Ballarin Germano e C. S.a.s. - Venezia, frazione S. Pietro in Volta
Via Murazzi n. 1 - *n. registrazione* **12/15 - cr/16-3**

Pianura Mar S.r.l. - Jesolo (Venezia)
Via Adua n. 7 - *n. registrazione* **12/36 - cr/15-3**

Voltolina Paola - Chioggia (Venezia)
Via Orti Est n. 112 - *n. registrazione* **12/37 - cr/32-23**

La nuova pesca S.r.l. - Contarina (Rovigo)
s.s. Romea n. 14/C - *n. registrazione* **12/34 - cr/31-2**

C.M.C. S.r.l. - Centro molluschi di Chioggia - Chioggia (Venezia)
Via Isola Cantieri n. 32 - *n. registrazione* **12/39 - cr/32-25**

Cooperativa pescatori di Pila - Porto Tolle (Rovigo) frazione Pila
n. registrazione **12/40 - cr/31-3**

Frigo-Mar Soc. coop. a r.l. - Chioggia (Venezia) località Brondolo
Via Orti Est n. 113 - *n. registrazione* **12/42 - cr/32-26**

Coop. «Nicesolo» S.c. a r.l. - Caorle (Venezia)
Bivio Canale dell'Orologio, fiume Livenza - *n. registrazione* **12/43 - cr/14-3**

Nuova Delta pesca S.r.l. - Contarina (Rovigo)
Via Collettore Sinistro n. 7 - *n. registrazione* **12/41 - cr/31-4**

Cavallarin Giuseppe - Chioggia (Venezia)
Località Casale n. 1 - *n. registrazione* **12/44 - cr/32-27**

Bi e Ci di Boscolo Steny Manera e C. S.a.s. - Chioggia (Venezia)
Viale Stazione n. 25 - *n. registrazione* **12/46 - cr/32-28**

Coop. C.A.P.A. S.r.l. - Venezia, frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/16 - cr/16-4**

Loffreda Sergio - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **12/17 - cr/32-12**

Cooperativa S. Marco S.r.l. - Burano (Venezia)
Via Terranova n. 215 - *n. registrazione* **12/18 - cr/16-5**

Belpesca S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/19 - cr/32-13**

Cooperativa del Mollusco S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Calle S. Croce n. 1224 - *n. registrazione* **12/20 - cr/32-14**

Caccari pesca - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/23 - cr/32-17**

Zanco Luciano & C. S.n.c. - Jesolo (Venezia)
Via Cà Gamba n. 10, traversa 5 - *n. registrazione* **12/25 - cr/15-1**

Soncin Remigio - Jesolo (Venezia)
Via Amba Alagi n. 14 - *n. registrazione* **12/26 - cr/15-2**

Capasanta S.d.f. - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/27 - cr/32-19**

Coop. Camel - S. Pietro in Volta, S. Stefano di Portosecco (Venezia)
Dorso Duro 3491 Strada comunale Laguna - *n. registrazione* **12/28 - cr/16-6**

Coop. Copesca punta Sabbioni S.r.l. - Treporti (Venezia)
Lungomare S. Felice n. 22, Punta Sabbioni - *n. registrazione* **12/29 - cr/16-7**

Consorzio ittico alto Adriatico S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/30 - cr/32-20**

Marchesan Giovanni e Pietro - Caorle (Venezia)
Località Sansonessa - *n. registrazione* **12/31 - cr/14-2**

Ittica Pila S.n.c. - Porto Tolle (Rovigo)
Via Curtatone n. 65 - *n. registrazione* **12/33 - cr/31-1**

Perini Enrico e C. S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Ridotto Madonna n. 29/AB - *n. registrazione* **12/35 - cr/32-22**

90A4767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Conserviera», in Mesagne, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 29 maggio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Conserviera», con sede in Mesagne (Brindisi), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «La Conserviera», con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito notaio dott.ssa Nicoletta Roberta in data 3 aprile 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Leuzzi avv. Benedetto, nato il 26 gennaio 1911 e residente in via XX Settembre 32, Nardò (Lecce);

Sgueglia avv. Italo, nato il 17 marzo 1938 e residente in via S. Francesco n. 7, Lecce;

Leopizzi dott.ssa Letizia, nata il 22 giugno 1965 e residente in via Trieste, 22, Galatina (Lecce),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4812

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 ottobre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Casamicciola in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2036/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del sopralluogo, in data 27 settembre 1990, nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una situazione di pericolo incombente verificatasi tra punta Perrone e punta della Scrofa nel comune di Casamicciola;

Vista la nota del 2 ottobre 1990, prot. n. 8033, del comune di Casamicciola con la quale viene segnalata la gravissima situazione in cui versa la popolazione di Casamicciola per effetto del movimento franoso che coinvolge strutture di interesse pubblico e privato;

Vista la nota del 22 ottobre 1990, prot. n. 8639, del comune di Casamicciola con la quale viene richiesto un urgente finanziamento per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente;

Visto il telex n. 6638/P.C. datato 11 ottobre 1990 della prefettura di Napoli con il quale, tra l'altro, si segnala la difficoltà in cui versa la popolazione di Casamicciola per la ridotta viabilità sulla s.s. 270 nonché per le ordinanze di sgombero emesse a tutela della pubblica e privata incolumità;

Considerata la limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di intervenire comunque e con immediatezza per rimuovere la suddetta situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire i primi immediati interventi tesi alla eliminazione del pericolo incombente di cui in premessa, è assegnata, al comune di Casamicciola, la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 3.

L'utilizzazione dello stanziamento concesso deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sulla base di un progetto redatto dall'ente beneficiario comprendente un programma di interventi più urgenti e soprattutto tesi all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità.

Art. 4.

Il comune di Casamicciola, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

L'onere di cui alla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4831

ORDINANZA 5 novembre 1990.

Integrazione all'ordinanza n. 1793/FPC del 15 settembre 1989, relativa a «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella bassa Valle di Lanzo e nel Canavese». (Ordinanza n. 2038/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 1793/FPC del 15 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1989, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella bassa Valle di Lanzo e nel Canavese;

Visto che con la stessa, sulla base di una richiesta presentata dalla regione Piemonte di L. 2.820.000.000, era stato concesso un primo finanziamento di L. 29.600.000 per l'esecuzione di un pozzo pilota, in comune di Nole, per l'indagine sulla qualità dell'acqua a diversa profondità;

Visto che con il provvedimento *de quo* veniva, altresì, disposto che la restante somma di L. 2.790.400.000, necessaria alla realizzazione degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella bassa Valle di Lanzo e nel Canavese, dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica redatta dall'assessorato all'ambiente ed allegata alla nota del presidente della regione Piemonte datata 20 marzo 1989, fosse assegnata alla regione stessa a seguito dell'esito favorevole delle analisi delle acque del pozzo pilota sopradetto;

Visto che le certificazioni sanitarie di che trattasi sono state trasmesse, come prescritto dall'art. 3 dell'ordinanza citata, con nota n. 3099 del 10 aprile 1990 dell'assessorato all'ambiente della regione interessata;

Constatato che le determinazioni analitiche, effettuate sui campioni d'acqua prelevati a diversa profondità confermano *in toto* la fattibilità degli interventi richiesti;

Vista, inoltre, la nota n. 5254 del 20 giugno 1990 con la quale la regione Piemonte chiede procedure accelerative dei lavori, conformemente ad altre ordinanze emesse, per l'emergenza idrica, dal Dipartimento della protezione civile ed indica il consorzio acquedotto Sud Canavese come soggetto territorialmente competente cui assegnare il compito di procedere all'attuazione delle opere;

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi suddetti;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con telex n. 10830/SI/AC del 10 ottobre 1990;

Sentito il Ministero della sanità in sede di esame istruttorio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere previste nel piano di interventi predisposto dalla regione Piemonte, citato nelle premesse della ordinanza n. 1793/FPC del 15 settembre 1989, è concesso alla medesima regione, ad integrazione della somma di L. 29.600.000 già assegnata con la predetta ordinanza, il finanziamento residuo di L. 2.790.400.000.

Art. 2.

All'attuazione delle opere provvederà il consorzio acquedotto Sud Canavese in qualità di soggetto territorialmente competente.

L'alta vigilanza sarà esercitata dal presidente della giunta regionale del Piemonte o da organi dallo stesso delegati.

Art. 3.

Per l'affidamento delle opere, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'ente attuatore provvederà a trattativa privata, fatta salva ogni più celere procedura di legge previa indagine di mercato, fra non meno di venti imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per l'importo e le categorie attinenti ai lavori.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali, si intenderanno tacitamente assentiti.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere indicate in premessa sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente attuatore di cui all'art. 2 della presente ordinanza provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

L'onere derivante dall'attuzione della presente ordinanza quantificato in L. 2.790.400.000, è posto a carico del fondo della protezione civile, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 441/87 richiamata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esercitazioni di preparazioni chimiche.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4833

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e S. Biagio d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e S. Biagio d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova Callegari & Ghigi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. F.O.F. - Fonderie officine faentine di Montanari Matteo e Lanfranco*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. F.O.F. - Fonderie officine faentine di Montanari Matteo e Lanfranco*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 13 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. F.O.F. - Fonderie officine faentine di Montanari Matteo e Lanfranco*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 7 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Metalplast*, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e stabilimento di Sasso Marconi (Bologna):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

8) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 27 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *B)*, della legge n. 675/77.

9) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Effepi cucine di Pesaresi Luciano e Roberto*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 26 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 marzo 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Tecner*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 6 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo aziendale: no.

15) *S.c.r.l. Coop. calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 6 maggio 1990 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

16) *S.c.r.l. Coop. calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1990 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.c.r.l. Cantine cooperative riunite*, con sede in Reggio Emilia, stabilimenti in provincia di Reggio Emilia:

periodo: dal 22 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cousin italiana*, con sede in Ospedaletto di Pisa e stabilimento di Ospedaletto di Pisa:

periodo: dal 20 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Proinco, in liquidazione*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calzaturificio fratelli Soldini*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimenti di Borgo a Mozzano (Lucca), Capannori, località Matraia (Lucca) e Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 2 ottobre 1989 in concordato preventivo.

5) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimenti di Borgo a Mozzano (Lucca), Capannori, località Matraia (Lucca) e Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 2 ottobre 1989 in concordato preventivo.

6) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di Matraia-Capannori (Lucca):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di Matraia-Capannori (Lucca):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Krés*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 6 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 marzo 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 6 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Kres*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 7 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 marzo 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 6 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. C.I.M.E.*, con sede in Milano e stabilimento presso C.T.E. ENEL di Piombino (Livorno):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. C.I.M.E.*, con sede in Milano e stabilimento presso C.T.E. ENEL di Piombino (Livorno):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Adica Pongo*, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e stabilimento di Lastra a Signa (Firenze):

periodo: dal 1° settembre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Cors - Elite*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di S. Piero in Campo di Barga (Lucca):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Cors - Elite*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimento di S. Piero in Campo di Barga (Lucca):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Milena confezioni*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. De' Medici e Co.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Turati 1892*, con sede in Lusernetta (Torino) e stabilimento di Sormano (Como):

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 9 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Controlgas Italia, in liquidazione e concordato preventivo*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

4) *S.r.l. Maserati* già *Officine Alfieri Maserati*, con sede in Modena e stabilimento di Milano:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 9 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Siderexport*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Siderexport*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ferrero*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimento di Pozzuolo Martesana (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. R.B. Raccorderie bresciane*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. R.B. Raccorderie bresciane*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ilra Pramolino*, dal 24 gennaio 1990 *IK Interklimat S.p.a.*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ilra Pramolino*, dal 24 gennaio 1990 *IK Interklimat S.p.a.*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 31 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Magazzini generali della Brianza*, con sede in Milano e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. ABB Adda* (gruppo Asea Brown Boveri), con sede in Lodi (Milano), stabilimenti di Milano e Lodi (Milano):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. ABB Tecnomasio* (gruppo Asea Brown Boveri) ora *ABB Generatori S.r.l.*, con sede in Milano ora Sesto S. Giovanni (Milano), stabilimenti di Milano e Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. ABB Industria* (gruppo Asea Brown Boveri), con sede in Milano, stabilimenti di Sesto S. Giovanni e Vittuone (Milano):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1988;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ciodue*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Ciodue*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. A.B.B. Maint*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: rioganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. A.B.B. Maint*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: rioganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Rotos*, con sede in Pozzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Rotos*, con sede in Pozzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Alcatel Dial Face già Industrie Face Standard S.p.a.*, con sede in Milano, stabilimenti di Bari, Avezzano (L'Aquila) e filiali nazionali:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Alcatel Dial Face già Industrie Face Standard S.p.a.*, con sede in Milano, stabilimenti di Bari, Avezzano (L'Aquila) e filiali nazionali:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Calcograf*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale art. 24 della legge n. 67/87 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Meccanotessile M.T.*, con sede in Como e stabilimento di Como:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. Confezioni Els di Eugenio Ballabio e C.*, con sede in Paina di Giussano (Milano) e stabilimento di Paina di Giussano (Milano):

periodo: dal 10 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 10 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano, stabilimenti di Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e sede di Milano:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano, stabilimenti di Campione del Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e sede di Milano:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Manifattura Marta*, con sede in Torino, stabilimenti di Bra e Dogliani (Cuneo) e Torino:

periodo: dal 24 giugno 1985 al 26 luglio 1985 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1982 - CIPI 7 agosto 1981;
prima concessione: dal 26 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *B)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Industria filati tessuti Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Ghemme (Novara):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Pettinatura di Vercelli*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Martex*, con sede in Verrone (Vercelli), stabilimenti di Lanzo Torinese (Torino) e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. C.I.E.B.*, con sede in Genola (Cuneo) e stabilimento di Genola (Cuneo):

periodo: dal 5 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Ferrari e Malerba*, con sede in Galliate (Novara) e stabilimento di Galliate (Novara):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 27 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ferrari e Malerba*, con sede in Galliate (Novara) e stabilimento di Galliate (Novara):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 27 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano ora Roma, stabilimenti di Balangero (Torino) e uffici di Milano:

periodo: dal 18 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Ellena*, con sede in Venasca (Cuneo) e stabilimento di Venasca (Cuneo):

periodo: dal 2 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Statica*, con sede in Strevi (Alessandria) e stabilimento di Strevi (Alessandria):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 20 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Legatoria di Vinovo*, con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 24 febbraio 1989 al 23 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Legatoria di Vinovo*, con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 24 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Legatoria di Vinovo*, con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Nuova Paneletric* già *P.E.M.*, con sede in Cameri (Novara), stabilimento di Cameri (Novara) e cantieri di Roma:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nuova Paneletric* già *P.E.M.*, con sede in Cameri (Novara), stabilimento di Cameri (Novara) e cantieri di Roma:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Paneletric* già *P.E.M.*, con sede in Cameri (Novara), stabilimento di Cameri (Novara) e cantieri di Roma:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Idroelettrica di Borgofranco*, dal 12 gennaio 1990 *Elettrochimica canavese S.r.l.*, con sede in Borgofranco di Ivrea (Torino) e stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

18 *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Nova Press*, con sede in Castellamonte, frazione Spineto (Torino) e stabilimento di Castellamonte, frazione Spineto (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 15 luglio 1989 CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 15 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. G.F.T. Donna*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. G.F.T. Donna*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. I.T.C. - Industria tessile chierese*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimenti di Chieri (Torino), viale Fiume e via Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Eura Lanzo*, con sede in Lanzo Torinese (Torino) e stabilimento di Lanzo Torinese (Torino):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Eura Lanzo*, con sede in Lanzo Torinese (Torino) e stabilimento di Lanzo Torinese (Torino):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):

periodo: dal 7 gennaio 1991 all'11 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.n.c. C.M.R. - Costruzioni metalmeccaniche ronchesi*, con sede in Ronco Scrivia (Genova) e stabilimento di Ronco Scrivia (Genova):

periodo: dal 22 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 luglio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.c.r.l. Aluplast ligure*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Merisinter*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Sogimez*, con sede in Napoli e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Masoneilan*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Eurovideo*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 17 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Eurovideo*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 17 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte Matese (Caserta):

periodo: dal 18 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si;

7) *S.r.l. Silteca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Silteca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990:
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Manifatture Stella del sud*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli* con sede in Sala (Caserta), e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Im.Pa.In.*, con sede in Roccarainola (Napoli) e stabilimento di Roccarainola (Napoli):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Im.Pa.In.*, con sede in Roccarainola (Napoli) e stabilimento di Roccarainola (Napoli):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 20 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. De Risi sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. De Risi sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Calzaturificio Marie Claire*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.c.r.l. Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.c.r.l. Co.Re.Pa. Consorzio regionale produttori agricoli*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990:
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990:
prima concessione: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Luca's*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1988 al 15 gennaio 1989:
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Luca's*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989:
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1988 - CIPI 26 settembre 1990:
prima concessione: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Luca's*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Luca's*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1988 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *Ditta Gaetano Marcellino*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

25) *Ditta Gaetano Marcellino*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Idaff - ICG Industrie Chimiche Graziano*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 6 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

27) *S.c.r.l. Cooperativa agricola Spineta*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimenti di Angri (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e Salerno:

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Velibox*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 19 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 dicembre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1990: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento in Bellona (Caserta):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 22 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 ottobre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento in Bellona (Caserta):

periodo: dal 23 ottobre 1990 al 26 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 ottobre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Silteca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 23 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11159/12 dell'8 giugno 1990.

6) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 24 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Pantalonificio Lilial*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 15 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. F.M.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ausidet* già *Ausidet S.p.a.*, con sede Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Terni Industrie Chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Nuovo Pastificio S. Antonio Biagio Lecce*, con sede in Carolei (Cosenza) e stabilimento di Carolei (Cosenza):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 12 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'11 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 16 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11164/9 dell'8 giugno 1990.

6) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 26 marzo 1989 al 17 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste e stabilimento di Muggia (Trieste):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce. (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 22 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 novembre 1988 CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e unità di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 1° novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e unità di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 2 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Giordan Sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 marzo 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 14 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. I.F.L. - Industria farmaceutica lucana*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

1) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

2) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

3) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

4) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

6) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

7) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, primo lotto, primo stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

8) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

9) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

10) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio», finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

11) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del Comando legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

12) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

13) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla CASMEZ; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

14) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

16) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello finanziato dall'IACP Lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

17) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 aula magna, 2 palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia. Lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

18) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

3) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

4) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

7) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla s.s. 7 e s.s. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della s.s. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

8) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

9) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

10) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

11) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

12) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

13) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

14) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

15) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile Santa Maria delle Grazie», in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

16) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla presente data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

17) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259,90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A4802

MINISTERO DEL TESORO

N. 216

Corso dei cambi del 6 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1118,550	1118,550	1119 —	1118,550	1118,550	1118,550	1119 —	1118,550	1118,550	1118,55
E.C.U.	1552,450	1552,450	1553	1552,450	1552,450	1552,450	1552,300	1552,450	1552,450	1552,45
Marco tedesco	750,800	750,800	751 —	750,800	750,800	750,800	750,890	750,800	750,800	750,80
Franco francese	223,920	223,920	224,50	223,920	223,920	223,920	223,930	223,920	223,920	223,92
Lira sterlina	2203,700	2203,700	2207 —	2203,700	2203,700	2203,700	2204,300	2203,700	2203,700	2203,70
Fiorino olandese	665,970	665,970	666 —	665,970	665,970	665,970	666 —	665,970	665,970	665,97
Franco belga	36,492	36,492	36,48	36,492	36,492	36,492	36,486	36,492	36,492	36,49
Peseta spagnola	11,979	11,979	12 —	11,979	11,979	11,979	11,979	11,979	11,979	11,97
Corona danese	196,510	196,510	196,50	196,510	196,510	196,510	196,520	196,510	196,510	196,51
Lira irlandese	2012,700	2012,700	2013 —	2012,700	2012,700	2012,700	2012,650	2012,700	2012,700	—
Dracma greca	7,375	7,375	7,38	7,375	7,375	7,375	7,375	7,375	7,375	—
Escudo portoghese	8,549	8,549	8,52	8,549	8,549	8,549	8,544	8,549	8,549	8,54
Dollaro canadese	966,150	966,150	966 —	966,150	966,150	966,150	966 —	966,150	966,150	966,15
Yen giapponese	8,763	8,763	8,75	8,763	8,763	8,763	8,765	8,763	8,763	8,76
Franco svizzero	893,040	893,040	893 —	893,040	893,040	893,040	893,030	893,040	893,040	893,05
Scellino austriaco	106,758	106,758	106,80	106,758	106,758	106,758	106,765	106,758	106,758	106,75
Corona norvegese	192,630	192,630	192,50	192,630	192,630	192,630	192,630	192,630	192,630	192,63
Corona svedese	201,250	201,250	201 —	201,250	201,250	201,250	201,320	201,250	201,250	201,25
Marco finlandese	314,550	314,550	314,50	314,550	314,550	314,550	314,580	314,550	314,550	—
Dollaro australiano	884 —	884 —	884 —	884 —	884 —	884 —	883,750	884 —	884 —	884 —

Media dei titoli del 6 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,600
» » » 22- 6-1987/91	96,125
» » » 18- 3-1987/94	82,050
» » » 21- 4-1987/94	81,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,025
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,125
» » » » 18-12-1985/90	100,475
» » » » 1- 1-1984/91	100,200
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	100,325
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,425
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,575
» » » » 1- 7-1984/91	100,525
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,550

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91. . . . 100,650
» » » » 1-12-1984/91. . . . 100.525
» » » » 1- 1-1985/92. . . . 100,700
» » » » 1- 2-1985/92 . . . . 100.525
» » » » 18- 4-1986/92. . . . 100,550
» » » » 19- 5-1986/92. . . . 100,600
» » » » 20- 7-1987/92. . . . 100,625
» » » » 19- 8-1987/92. . . . 100,375
» » » » 1-11-1987/92. . . . 100.575
» » » » 1-12-1987/92. . . . 100,550
» » » » 1- 1-1988/93. . . . 100.225
» » » » 1- 2-1988/93. . . . 100.100
» » » » 1- 3-1988/93. . . . 100,050
» » » » 1- 4-1988/93. . . . 100,075
» » » » 1- 5-1988/93. . . . 100,500
» » » » 1- 6-1988/93. . . . 100,850
» » » » 18- 6-1986/93. . . . 99,900
» » » » 1- 7-1988/93. . . . 100.575
» » » » 17- 7-1986/93. . . . 99.925
» » » » 1- 8-1988/93. . . . 100,750
» » » » 19- 8-1986/93. . . . 99,525
» » » » 1- 9-1988/93. . . . 100,225
» » » » 18- 9-1986/93. . . . 99,325
» » » » 1-10-1988/93. . . . 100.375
» » » » 20-10-1986/93. . . . 99,450
» » » » 1-11-1988/93. . . . 100.875
» » » » 18-11-1986/93. . . . 99.450
» » » » 19-12-1986/93. . . . 99,600
» » » » 1- 1-1989/94. . . . 100,175
» » » » 1- 2-1989/94. . . . 100,075
» » » » 1- 3-1989/94. . . . 99,875
» » » » 15- 3-1989/94. . . . 99.925
» » » » 1- 4-1989/94. . . . 99,900
» » » » 1- 9-1988/94. . . . 99,325
» » » » 1-10-1987/94. . . . 99.050
» » » » 1-11-1988/94. . . . 99,475
» » » » 1- 1-1990/95. . . . 99.200
» » » » 1- 2-1985/95. . . . 99,800
» » » » 1- 3-1985/95. . . . 98,275
» » » » 1- 3-1990/95. . . . 98,475
» » » » 1- 4-1985/95. . . . 98,175
» » » » 1- 5-1985/95. . . . 98,175
» » » » 1- 5-1990/95. . . . 98,550
» » » » 1- 6-1985/95. . . . 98,225
» » » » 1- 7-1985/95. . . . 99,075
» » » » 1- 8-1985/95. . . . 98.525
» » » » 1- 9-1985/95. . . . 98.300
» » » » 1-10-1985/95. . . . 98.525
» » » » 1-11-1985/95. . . . 98.650
» » » » 1-12-1985/95. . . . 98.625
» » » » 1- 1-1986/96. . . . 98.625
» » » » 1- 1-1986/96 II . . 100,825
» » » » 1- 2-1986/96. . . . 98.675
» » » » 1- 3-1986/96. . . . 98.700
» » » » 1- 4-1986/96. . . . 98.750
» » » » 1- 5-1986/96. . . . 98.725
» » » » 1- 6-1986/96. . . . 98,800
» » » » 1- 7-1986/96. . . . 98.650
» » » » 1- 8-1986/96. . . . 98.425
» » » » 1- 9-1986/96. . . . 98,250
» » » » 1-10-1986/96. . . . 96,300
» » » » 1-11-1986/96. . . . 96.500
» » » » 1-12-1986/96. . . . 96,600
» » » » 1- 1-1987/97. . . . 96.475
» » » » 1- 2-1987/97. . . . 96,550
» » » » 18- 2-1987/97. . . . 96,425
» » » » 1- 3-1987/97. . . . 96,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1987/97. . . . 96.325
» » » » 1- 5-1987/97. . . . 95,525
» » » » 1- 6-1987/97. . . . 96,725
» » » » 1- 7-1987/97. . . . 96,875
» » » » 1- 8-1987/97. . . . 96.100
» » » » 1- 9-1987/97. . . . 96,875
Buoni Tesoro Pol. 9,25% 1-12-1990. . . . . 99.850
» » » 12,50% 1- 3-1991. . . . . 100.775
» » » 11.50% 1-11-1991. 99,525
» » » 11,50% 21-12-1991. 99,500
» » » 9.25% 1- 1-1992. 97,725
» » » 9,25% 1- 2-1992. . . . . 97.500
» » » 11,00% 1- 2-1992. . . . . 98.350
» » » 9,15% 1- 3-1992. 97,475
» » » 12.50% 1- 3-1992. . . . . 99.875
» » » 9,15% 1- 4-1992. 96,975
» » » 11,00% 1- 4-1992. . . . . 98.100
» » » 12,50% 1- 4-1992. 99,925
» » » 12.50% 18- 4-1992. . . . . 99.875
» » » 9.15% 1- 5-1992. . . . . 97.175
» » » 11.00% 1- 5-1992. . . . . 98.025
» » » 12.50% 1- 5-1992. . . . . 99.925
» » » 12.50% 17- 5-1992. . . . . 99.725
» » » 9.15% 1- 6-1992. . . . . 97.675
» » » 10.50% 1- 7-1992. . . . . 98.325
» » » 11.50% 1- 7-1992. . . . . 98.275
» » » 11.50% 1- 8-1992. 98,900
» » » 12,50% 1- 9-1992. 99,800
» » » 12,50% 1-10-1992. 99,925
» » » 12.50% 1- 2-1993. . . . . 98.675
» » » 12,50% 1- 7-1993. . . . . 98.200
» » » 12.50% 1- 8-1993. . . . . 98.175
» » » 12.50% 1- 9-1993. . . . . 98.325
» » » 12,50% 1-10-1993. . . . . 98.325
» » » 12.50% 1-11-1993. . . . . 98.400
» » » 12.50% 1-11-1993 Q 98.600
» » » 12,50% 17-11-1993. . . . . 97.975
» » » 12.50% 1-12-1993. . . . . 98.100
» » » 12.50% 1- 1-1994. . . . . 98.150
» » » 12.50% 1- 1-1990/94 97,975
» » » 12,50% 1- 2-1990/94 97,725
» » » 12,50% 1- 3-1990/94 97,575
» » » 12,50% 1- 4-1990/92 . . . . 99.800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 16- 7-1984/91 11,25% . 100.575
» » » » 21- 9-1987/91 8,75% . 98.350
» » » » 21- 3-1988/92 8.50% . 96.300
» » » » 26- 4-1988/92 8,50% . 96.125
» » » » 25- 5-1988/92 8.50% . 96.200
» » » » 22-11-1984/92 10.50% . 101,500
» » » » 22- 2-1985/93 9,60% . 99,725
» » » » 15- 4-1985/93 9,75% . 99.900
» » » » 22- 7-1985/93 9,00% . 98.200
» » » » 25- 7-1988/93 8.75% . 94.325
» » » » 28- 9-1988/93 8.75% . 93.400
» » » » 26-10-1988/93 8,65% . 94 —
» » » » 22-11-1985/93 8.75% . 96.375
» » » » 28-11-1988/93 8.50% . 92,375
» » » » 28-12-1988/93 8,75% . 93,150
» » » » 21- 2-1986/94 8.75% . 96,100
» » » » 25- 3-1987/94 7,75% . 92.675
» » » » 19- 4-1989/94 9,90% . 96.550
» » » » 26- 5-1986/94 6,90% . 90.675
» » » » 26- 7-1989/94 9,65% . 95,450
» » » » 30- 8-1989/94 9.65% . 95.175
» » » » 26-10-1989/94 10,15% . 96,650
» » » » 22-11-1989/94 10,70% . 98—
» » » » 24- 1-1990/95 11,15% . 100,825
» » » » 24- 5-1989/95 9,90% . 96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06110

N. 217

Corso dei cambi del 7 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1116,650	1116,650	1116,65	1116,650	1116.650	1116,65	1116,660	1116,650	1116,650	1116,65
E.C.U.	1553 —	1553 —	1554 —	1553 —	1553 —	1553 —	1553 —	1553 —	1553 —	1553 —
Marco tedesco	751,200	751,200	751,50	751,200	751,200	751,20	751,100	751,200	751,200	751,20
Franco francese.	223,980	223,980	224,40	223,980	223,980	223,98	223,980	223,980	223,980	223,98
Lira sterlina.	2202 —	2202 —	2204 —	2202 —	2202 —	2202 —	2201,500	2202 —	2202 —	2202 —
Fiorino olandese	666,320	666,320	666,75	666,320	666,320	66,32	666,320	666,320	666,320	666,32
Franco belga	36,498	36,498	36,50	36,498	36.498	36,498	36,495	36,498	36,498	36,49
Peseta spagnola.	11,971	11,971	11,99	11,971	11,971	11,971	11,971	11,971	11,971	11,97
Corona danese	196,380	196,380	196,50	196,380	196,380	196,38	196,390	196,380	196,380	196,38
Lira irlandese	2013.900	2013,900	2014 —	2013,900	2013.900	2013,70	2013.800	2013,900	2013,900	—
Dracma greca.	7,375	7,375	7,36	7,375	7,375	—	7,366	7,375	7,375	—
Escudo portoghese	8,543	8,543	8,54	8,543	8,543	8,543	8.548	8,543	8,543	8.54
Dollaro canadese	959,600	959,600	962 —	959,600	959,600	959,600	959.800	959,600	959.600	959,60
Yen giapponese.	8,744	8,744	8,75	8,744	8,744	8.744	8,747	8.744	8,744	8,74
Franco svizzero.	896,250	896,250	896 —	896.250	896,250	896,25	895,650	896,250	896,250	896.25
Scellino austriaco.	106,845	106,845	106;80	106.845	106,845	106,845	106,835	106,845	106,845	106.84
Corona norvegese	192,710	192,710	192,75	192,710	192,710	192,71	192,790	192,710	192,710	192,71
Corona svedese.	201,250	201,250	201,25	201,250	201,250	201,25	201,230	201,250	201,250	201,25
Marco finlandese	314,510	314,510	314,50	314,510	314,510	314,51	314,500	314,510	314,510	—
Dollaro australiano.	872.350	872,350	872 —	872,350	872,350	872,35	872,100	872,350	872,350	872,35

Media dei titoli del 7 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,950
» » » 21- 4-1987/94	81,675
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96.	95,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,025
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93.	99,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	100,475
» » » » 1- 1-1984/91	100,200
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	100,300
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 18- 3-1986/91	100,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,575
» » » » 1- 7-1984/91	100,500
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,550

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,650
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,725
» » » »	1- 2-1985/92	100,525
» » » »	18- 4-1986/92	100,525
» » » »	19- 5-1986/92	100,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,600
» » » »	19- 8-1987/92	100,300
» » » »	1-11-1987/92	100,525
» » » »	1-12-1987/92	100,550
» » » »	1- 1-1988/93	100,225
» » » »	1- 2-1988/93	100,100
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,525
» » » »	1- 6-1988/93	100,775
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,675
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,600
» » » »	19- 8-1986/93	99,550
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,425
» » » »	1-11-1988/93	100,800
» » » »	18-11-1986/93	99,500
» » » »	19-12-1986/93	99,575
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,050
» » » »	1- 3-1989/94	99,825
» » » »	15- 3-1989/94	99,925
» » » »	1- 4-1989/94	99,950
» » » »	1- 9-1988/94	99,350
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1988/94	99,475
» » » »	1- 1-1990/95	99,275
» » » »	1- 2-1985/95	99,800
» » » »	1- 3-1985/95	99,400
» » » »	1- 3-1990/95	98,475
» » » »	1- 4-1985/95	98,275
» » » »	1- 5-1985/95	98,250
» » » »	1- 5-1990/95	98,550
» » » »	1- 6-1985/95	98,325
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	98,625
» » » »	1- 9-1985/95	98,325
» » » »	1-10-1985/95	98,675
» » » »	1-11-1985/95	98,850
» » » »	1-12-1985/95	98,700
» » » »	1- 1-1986/96	98,700
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,875
» » » »	1- 2-1986/96	98,725
» » » »	1- 3-1986/96	98,725
» » » »	1- 4-1986/96	98,850
» » » »	1- 5-1986/96	98,800
» » » »	1- 6-1986/96	98,950
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	98,525
» » » »	1- 9-1986/96	98,425
» » » »	1-10-1986/96	96,350
» » » »	1-11-1986/96	96,600
» » » »	1-12-1986/96	96,600
» » » »	1- 1-1987/97	96,550
» » » »	1- 2-1987/97	96,575
» » » »	18- 2-1987/97	96,500
» » » »	1- 3-1987/97	96,525
» » » »	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	96,550
» » » »	1- 6-1987/97	96,675
» » » »	1- 7-1987/97	97 —
» » » »	1- 8-1987/97	96,125
» » » »	1- 9-1987/97	96,825

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,675
» » »	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,675
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,400
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,375
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,150
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,350
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,725
» » »	12,50%	1-10-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,325
» » »	12,50%	1-10-1993	98,275
» » »	12,50%	1-11-1993	98,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,625
» » »	12,50%	17-11-1993	98,075
» » »	12,50%	1-12-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,425
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,225
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,525
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,525
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,150
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,775
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M07110

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 13 novembre 1990).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

— a pag. 8 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 23 del predetto decreto-legge, dove è scritto: «...:, per i provvedimenti comunque conseguenti *e* provvedimenti già disposti, ...», si legga: «..., per i provvedimenti comunque conseguenti *a* provvedimenti già disposti, ... »;

— l'art. 27, comma 1, riportato nella stessa pag. 8, invece di: «1. Il presente decreto entra in vigore il giorno *stesso* della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.», deve leggersi: «1. Il presente decreto entra in vigore il giorno *successivo a quello* della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.».

90A4874

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi recante: «Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi» (Comunicato della segreteria). (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1990)

Nel testo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla seconda colonna della pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce 1) Carburanti: dove è scritto:

«Benzina pesca e piccola marina L./lt *1.400*»,

si legga:

«Benzina pesca e piccola marina L./lt *1.452*».

90A4873

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 6 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000